



NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI

prof. avv. Paola ROSSI

*Professore associato Università del Sannio
Ricercatore area fiscale IRDCEC*

Diretta 9 maggio 2011

NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE



ART. 31, co. 1, D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78/2010

LA NORMA RUBRICATA “PRECLUSIONE ALL’AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI UN DEBITO SU RUOLI DEFINITIVI” INTERVIENE A MODIFICARE IL SISTEMA DEI VERSAMENTI UNITARI DISCIPLINATI DALL’ART. 17, co. 1 d.lgs. n. 241/97

INTRODUCENDO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011

UNA PRECLUSIONE ALLA FACOLTÀ DI PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NEL MOD. F24 DEI CREDITI RELATIVI AD IMPOSTE ERARIALI IN PRESENZA DI DEBITI PER IMPOSTE ERARIALI ED ACCESSORI ISCRITTI A RUOLO E DEFINITIVAMENTE DOVUTI PER SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE DI PAGAMENTO

NUOVA COMPENSAZIONE DEI RUOLI SCADUTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



A “COMPENSAZIONE” DELLA DESCRITTA RESTRIZIONE, È AMMESSO IL **PAGAMENTO**, ANCHE PARZIALE, DELLE **SOMME ISCRITTE A RUOLO** PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI UTILIZZANDO IN **COMPENSAZIONE I CREDITI** RELATIVI ALLE **STESSE IMPOSTE** SECONDO LE MODALITÀ FISSATE DAL D.M. 10.2.2011 CHE HA PREVISTO CHE ANCHE TALE COMPENSAZIONE SI REALIZZI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DEI VERSAMENTI UNITARI

TALE FORMA DI COMPENSAZIONE È AMMESSA PER IL PAGAMENTO DEGLI **ONERI ACCESSORI** E DELLE IMPOSTE ERARIALI LA CUI **RISCOSSIONE È AFFIDATA ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE** (ex art. 29 D.L. n. 78/2010)

CREDITI E DEBITI COMPENSABILI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE RIGUARDA I CREDITI RELATIVI AD **IMPOSTE ERARIALI** QUALORA SI SIA IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO **PER IMPOSTE ERARIALI** E RELATIVI ACCESSORI

SECONDO L’AGENZIA (Circ., n. 4/E e 13/E del 2011) DEVONO CONSIDERARSI TALI:

- LE **IMPOSTE DIRETTE**, L’**IVA** E LE **ALTRE IMPOSTE INDIRETTE** (compresa l’imposta di registro), L’**IRAP**, LE **ADDIZIONALI AI TRIBUTI DIRETTI** E LE **RITENUTE ALLA FONTE**;
- CON L’**ESCLUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**, DEI **CONTRIBUTI** DI QUALSIASI NATURA, **NONCHÉ DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE A QUALSIASI TITOLO** SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA

PRESUPPOSTI E LIMITI DEL DIVIETO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



DECORRENZA: LA PRECLUSIONE ALLA COMPENSAZIONE È VIETATA IN RELAZIONE NON SOLTANTO ALLE CARTELLE NOTIFICATE DOPO L'1.1.2011, MA ANCHE PER TUTTE QUELLE NOTIFICATE IN PRECEDENZA, OSSIA TUTTE QUELLE **IL CUI TERMINE DI PAGAMENTO SIA GIÀ SCADUTO**, ANCHE ANTE 1.1.2011, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI NOTIFICA

PRESUPPOSTI: L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI È PRECLUSO FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DEI DEBITI:

- ISCRITTI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI;
- DI AMMONTARE SUPERIORE A 1.500 EURO;
- PER I QUALI SIA SCADUTO IL TERMINE DI PAGAMENTO

PRESUPPOSTI E LIMITI DEL DIVIETO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



DEBITI SCADUTI: SONO QUELLI ISCRITTI A RUOLO PER I QUALI È DECORSO IL TERMINE DI 60 gg. DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 25, co. 2 dpr n. 602/73)

LA PRECLUSIONE OPERA A PRESCINDERE SE IL DEBITO È ISCRITTO IN RUOLI **ORDINARI O STRAORDINARI** E SE LE ISCRIZIONI A RUOLO SIANO A TITOLO **DEFINITIVO O PROVVISORIO**, RILEVANDO SOLO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO

IN QUESTO CASO LA SOLUZIONE ADOTTATA DALL'AGENZIA È **DA CONDIVIDERE**, IN QUANTO LA LIMITAZIONE AI SOLI RUOLI DEFINITIVI AVREBBE CREATO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DIFFICILMENTE GIUSTIFICABILI

CONSEGUENZE DELLA PRESENZA DI DEBITI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



AMMONTARE DEI CREDITI SUPERIORE AI DEBITI SCADUTI
ISCRITTI A RUOLO

PER L'AGENZIA
IL LIMITE DEI
1500 EURO È
ASSOLUTO



PERTANTO, NEL CASO IN CUI IL
CONTRIBUENTE ABBA CREDITI SUPERIORI
A QUANTO ISCRITTO A RUOLO, NON
POTRÀ OPERARE ALCUNA
COMPENSAZIONE SE PRIMA NON
PROVEDE AL PAGAMENTO DELL'INTERO
DEBITO

COMUNICATO
STAMPA
AGENZIA
14.1.2011 E CIRC.
n. 13/E del 2011



SINO AL 18.2.2011 NON SONO
SANZIONABILI LE COMPENSAZIONI
EFFETTUATE IN PRESENZA DI DEBITI
SCADUTI, SEMPRE CHE L'UTILIZZO DEI
CREDITI IN COMPENSAZIONE NON ABBA
INTACCATO QUELLI DESTINATI AL
PAGAMENTO DEI RUOLI GIÀ ESISTENTI

UNICO 2011 e altre novità fiscali

7

PAGAMENTO DEBITI SCADUTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA PRECLUSIONE ALLA COMPENSAZIONE È SUPERABILE
TRAMITE **PAGAMENTO DIRETTO** DELL'INTERO DEBITO
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

MA È POSSIBILE ESTINGUERE, ANCHE PARZIALMENTE, I
DEBITI E I RELATIVI ACCESSORI, NONCHÉ LE IMPOSTE LA
CUI RISCOSSIONE È AFFIDATA ALL'AGENTE (art. 29 d.l. n.
78/10), ATTRAVERSO IL **SISTEMA DEL VERSAMENTO
UNIFICATO**, COME DISCIPLINATO DAL D.M. 10.2.2011.

PER QUANTO ATTIENE LE MODALITÀ OPERATIVE, LA Ris.
n. 18/E del 21.2.2011 HA CHIARITO CHE PER TALE
COMPENSAZIONE DOVRÀ UTILIZZARSI IL MOD. **F24 Accise**
ED IL **CODICE TRIBUTO "RUOL"**

UNICO 2011 e altre novità fiscali

8

PAGAMENTO DEBITI SCADUTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



NELLA STESSA SEZIONE, NEL CAMPO “ente” VA INDICATA LA LETTERA “R”, NEL CAMPO “provincia”, LA SIGLA DELLA PROVINCIA DI COMPETENZA DELL’AGENTE PRESSO IL QUALE IL DEBITO RISULTA IN CARICO, ED INFINE L’AMMONTARE DEL RUOLO CHE SI INTENDE ESTINGUERE

NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO RIGUARDI SOLO UNA **PARTE DELLE SOMME**, IL CONTRIBUENTE DEVE COMUNICARE ALL’AGENTE LE POSIZIONI DEBITORIE CHE INTENDE ESTINGUERE, ALTRIMENTI L’IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI È EFFETTUATA DALL’AGENTE ex art. 31 DPR n. 602/73

OVE IL PAGAMENTO ESEGUITO RISULTI SUPERIORE AL DOVUTO, IL **RIMBORSO DELL’ECCEDEXZA** VA RICHIESTO AL CONCESSIONARIO, CHE DOVRÀ VERIFICARE PRESSO L’UFFICIO COMPETENTE L’EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL CREDITO UTILIZZATO COMPENSAZIONE

SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE, PER EFFETTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALL’ART. 31 IN SEDE DI CONVERSIONE, SECONDO L’AGENZIA “*la sanzione è misurata all’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato*”

SECONDO QUESTA LETTURA PER STABILIRE LA **MISURA DELLA SANZIONE IRROGABILE** SAREBBE NECESSARIO CONFRONTARE:

IL 50% DELL’IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E QUANTO INDEBITAMENTE COMPENSATO

ED ASSUMERE QUALE SANZIONE IRROGABILE LA MINORE TRA LE DUE

SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA RICOSTRUZIONE PROPOSTA NON VALORIZZA IL SUCCESSIVO PERIODO DEL co. 1, CHE PREVEDE COME TETTO MASSIMO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE *“il 50% di quanto indebitamente compensato”*

CON LA CONSEGUENZA CHE IL CONFRONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA **SANZIONE IN CONCRETO IRROGABILE** DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA TRA:

IL 50% DELL'IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E
IL 50% DI QUANTO INDEBITAMENTE COMPENSATO
ED ASSUMERE QUALE SANZIONE IRROGABILE LA
MINORE TRA LE DUE

SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA LETTURA PROPOSTA APPARE LA **PIÙ FEDELE** AL DETTATO NORMATIVO, MA ANCHE LA **PIÙ COERENTE** A LIVELLO SISTEMATICO

SIA PERCHÉ SANZIONA DI PIÙ CHI COMPENSA DI PIÙ
SIA PERCHÉ ALTRIMENTI SI SANZIONEREBBE ALLO STESSO MODO CHI COMPENSA UN CREDITO ESISTENTE (anche se in presenza di un ruolo scaduto), E CHI NE UTILIZZA UNO INESISTENTE (d.l. n. 185/08)

LE SANZIONI IRROGABILI PER INDEBITA COMPENSAZIONE POSSONO ESSERE DEFINITE MEDIANTE RICORSO AGLI ISTITUTI DEL **RAVVEDIMENTO** (art. 13) E DELLA **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI** (art. 16, co. 3 e 17, co. 2 d.lgs. n. 472/97)

COMPENSAZIONE E FALLIMENTO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



CI SI È CHIESTI SE GLI INTRODOTTI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE OPERINO NEI CONFRONTI DEL **CURATORE FALLIMENTARE** CON LA CONSEGUENZA DI VEDER LIMITATO IL SUO DIRITTO AD UTILIZZARE I CREDITI ERARIALI SORTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA PER LA PRESENZA DI DEBITI ERARIALI PREESISTENTI E ISCRITTI AL PASSIVO

TALI LIMITI **NON OPERANO**, STANTE IL CHIARO DIVIETO DELL'art. 56 l.f., SECONDO CUI **NON È POSSIBILE** OPERARE LA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI **VERSO IL FALLITO** E CREDITI E DEBITI **VERSO LA MASSA**, TRATTANDOSI DI RAPPORTI CREDITORI E DEBITORI RELATIVI A **SOGGETTI DIVERSI** (fallito-massa) E A **MOMENTI DIVERSI** (rispetto all'apertura del fallimento) (Ris. n. 279/02 e Circ. n. 13/E/11)

COMPENSAZIONE E FALLIMENTO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA RECENTE MODIFICA **NON COMPORTA NOVITÀ** PER IL **CURATORE FALLIMENTARE**, PER IL COMMISSARIO GIUDIZIALE E PER IL COMMISSARIO LIQUIDATORE CHE POTRANNO EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE ex art. 17 TRA CREDITI E DEBITI SORTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA (nel rispetto dei limiti introdotti dal co. 1 dell'art. 31 in presenza di ruoli per imposte erariali non pagate derivanti da debiti sorti dopo l'apertura del fallimento)

IL CURATORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, PUÒ PROCEDERE **IN SEDE DI RIPARTO** (ex art. 117 l.f.) A COMPENSARE IN F24 QUALSIASI CREDITO ERARIALE (sorto in corso di procedura) CON UN DEBITO PER QUALSIASI IMPOSTA ERARIALE AMMESSO AL PASSIVO